



# Comune di Bruscianno

## IL SINDACO

*ORDINANZA N. 2 del 08/01/2022*

**OGGETTO:** Adozione di misure preventive in relazione all'emergenza legata alla diffusione del covid-19.

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento, contrasto e gestione della detta emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (ART. 10, comma 1);
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art. 1);
- il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

VALUTATA l'esigenza prioritaria di tutela della salute pubblica e, quindi, l'esigenza di assumere ogni misura che possa contribuire a prevenire o limitare la diffusione del contagio;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 50 T.U.E.L. ( D. Lgs. 267/2000) comma 5) nella parte in cui sancisce che "...in caso di emergenze sanitarie ...a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e, in particolare, l'articolo 74, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente a oggetto 11 Conferimento di funzioni compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 138, comma 1, lettera d);

ATTESO che resta ferma la competenza dei singoli enti locali per le determinazioni relative al posticipo motivato della ripresa delle attività didattiche in presenza, stante l'esigenza di garantire il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

RILEVATO che i Sindaci dei Comuni soci dell'Agencia Area Nolana, Camposano, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano, a cui si sono aggiunti i sindaci di Somma Vesuviana, Brusciiano, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco si sono riuniti il giorno 5 gennaio e il giorno 7 gennaio per analizzare i dati epidemiologici dell'intera area;

CONSIDERATO che dai dati forniti dall'ASL emerge, in questi comuni, un'incidenza dei soggetti attualmente positivi, in media nettamente superiore al dato nazionale e regionale;

CONSIDERATO che dai dati forniti dall'ASL emerge che oltre il 20% dei soggetti attualmente positivi è rappresentata da soggetti in età scolare;

CONSIDERATO che i Sindaci hanno raccolto le difficoltà rappresentate dai Dirigenti scolastici che si troveranno ad affrontare le problematiche derivanti dalla positività del personale scolastico;

PRESO ATTO delle difficoltà registrate negli ultimi giorni dall'ASL nella gestione dei tamponi e confermate dai rappresentanti della stessa presenti alla riunione con i sindaci

RITENUTO OPPORTUNO che si rende necessario da parte dell'ASL di accelerare i tempi di vaccinazione degli alunni e per questo motivo i sindaci riuniti hanno consigliato di dedicare delle fasce orarie alla sola vaccinazione degli alunni eventualmente utilizzando i plessi scolastici;

PRESO ATTO della Nota a firma del Presidente di Anci Campania, prot. n. 6 del 7 gennaio 2022, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale Campania che condivide le perplessità espresse dai sindaci;

DATO ATTO che è intenzione adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo e prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale con l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

CONSIDERATO che da lunedì 10 gennaio 2022 si riduce a 4 mesi il termine per la somministrazione della terza dose e quindi solo da quella data potranno riceverla gli studenti degli istituti superiori;

CONSIDERATO che con lettera del Presidente del Tavolo dei Comuni, del 7 gennaio 2022, è stato richiesto al Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 sud di favorire la vaccinazione degli alunni di età 12-17 anni riservando agli stessi delle fasce orarie dedicate;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale che ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO integralmente il D. Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, da intendersi qui per integralmente riportato e trascritto,

## **ORDINA**

Sull'intero territorio comunale, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino al 29 gennaio 2022:

1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00 è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, i giardini comunali;
2. sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. è disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, pubblica e privata, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

#### **DEMANDA**

alla polizia locale per il controllo e l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente ordinanza;

#### **AVVISA**

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria, così come stabilito dall'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale, fatta salva, ove il fatto assume rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Brusciano nonché trasmessa alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale, alla Prefettura di Napoli ed agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale ed affinché vigilino sulla sua osservanza al Commissariato di Polizia di Acerra, al Comando Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, alla Stazione dei Carabinieri di Brusciano, all'ASL Napoli 3 – Distretto 48 ed al Comando di Polizia Locale.

#### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brusciano, 08/01/2022

*Il Sindaco*  
*Avv. Giacomo Romano*

